



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ufficio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il Pubblico
Roma, li

Prot.n.

Alle Organizzazioni Sindacali



GDAP-0354559-2007

PU-GDAP-1e00-15/11/2007-0354559-2007

C.G.I.L.-F.P. - Via Leopoldo Serra, n. 31
0153 - R O M A

C.I.S.L.-F.P.S. - Via Lancisi, n. 25
00161 - R O M A

U.I.L. -P.A.- P. P. - Via Emilio Lepido, n.46
00157 - R O M A

C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A. - Via della Trinità
dei Pellegrini, n. 1
00186 - R O M A

R.D.B. P.I. - Via dell' Areoporto, n.129
00175 - ROMA

F.L.P. Via Piave, n.61
00186 - R O M A

e, p.c.

Alla Direzione Generale delle risorse materiali
dei beni e dei servizi
S E D E

Alla Direzione Generale
del Personale e della Formazione
S E D E

OGGETTO: - Incentivo per la progettazione - art. 92. Decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.



Ministero della Giustizia

Si trasmette, su richiesta della Direzione Generale delle risorse materiale dei beni e dei servizi, il nuovo schema di regolamento predisposto ai sensi del D.Lgs.vo 163/2006 art. 92 comma 5.

A tal fine la citata Direzione Generale ha rappresentato che il D.Lgs.vo 163/2006 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) ha modificato l'aliquota da ripartire al personale tecnico ed ai collaboratori che ha preso parte alla progettazione di lavori, elevandola dal 1,50% (già previsto dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109) al 2% dell'importo posto a base di gara (art. 92, comma 5 D.Lgs 163/2006). Inoltre, rispetto a quanto già previsto dal testo originario Legge 109/94, il D.Lgs.vo 163/2006 attribuisce maggiori competenze al responsabile del procedimento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Ministero della Giustizia
Decreto _____, n. _____

Schema di Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui al
all'art. 92, comma 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale dipendente del comparto
Ministeri, sottoscritto in data 12 giugno 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3
luglio 2003;
Visti gli articoli 90, 91 e 92 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il Decreto Ministeriale 20 aprile 2000, n.134;
Visto l'articolo 92 comma 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 - che ha elevato al 2%
dell'importo posto a base di gara la somma da ripartire tra il responsabile del procedimento, gli
incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del
collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
Visti i verbali degli accordi raggiunti in data _____ e in data _____, in sede di
contrattazione decentrata di amministrazione con il quale sono stati stabiliti le modalità ed i
criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli
atti normativi del _____;
Vista la comunicazione effettuata con nota n. _____ in data _____ alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La ripartizione della somma di cui all'articolo 92 comma 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva esclusivamente degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, e' approvata dal dirigente dell'ufficio della stazione appaltante.
2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 e' individuato, in base al predetto articolo 92 tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per determinare la somma di cui al comma 1 e da corrispondere al personale di cui al comma 2, e' data dall'addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):
 - a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito:
 - 1) 1,00% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda € 150.000,00;
 - 2) 0,95% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 150.000,00 e € 750.000,00;
 - 3) 0,90% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 750.000,00 e € 5.000.000,00);
 - 4) 0,85% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 5.000.000,00 e € 25.000.000,00;
 - 5) 0,80% per progetti il cui importo posto a base di gara supera € 25.000.000,00;



b) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come di seguito:

- 1) 1,00% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
- 2) 0,95% per progetti di manutenzione straordinaria;
- 3) 0,90% per progetti di manutenzione ordinaria.
4. Allorquando il progetto e' costituito da più sotto-progetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, l'aliquota percentuale complessiva e' applicata nella misura massima del 2,0% dell'importo del progetto posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

Art. 2.

1. La somma, determinata con i criteri di cui al precedente articolo 1, e' ripartita tra il personale di cui al comma 2 dell'articolo 1, in base a quanto segue:

- a) responsabile del procedimento: 12%;
- b) incaricati della progettazione e loro collaboratori: 44%;
- c) incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro collaboratori: 4%;
- d) direttore dei lavori e suoi i collaboratori: 20%;
- e) coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e suoi collaboratori: 5%;
- f) incaricati del collaudo e loro collaboratori: 10%;
- g) altri componenti dell'ufficio che hanno prestato attività di supporto al responsabile unico del procedimento nelle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro o dell'opera: 5%.

2. Il dirigente di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ipotesi in cui la redazione di un progetto richiede l'apporto di una pluralità di competenze tecniche, può nominare un coordinatore della progettazione. Al coordinatore della progettazione e ai suoi collaboratori spetta il 10% della somma di cui al precedente punto b).

3. L'aliquota di cui al punto c) del comma 1 e' addizionata a quella di cui al punto b) del medesimo comma, qualora il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito ai sensi dell'articolo 131, comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163.

4. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, viene riconosciuta un'aliquota della somma di cui al punto f), comma 1, determinata come di seguito:

$$P_{CS} = \frac{I_S}{I_T} * C_S$$

dove I_S = importo delle strutture

I_T = importo totale delle opere

C_S = 0,5 per collaudo effettuato in commissione

C_S = 1 nel caso in cui il collaudo è sostituito con il certificato di regolare esecuzione

La somma restante, nei casi in cui il collaudo è affidato a una commissione, viene ripartita in parti uguali tra tutti i componenti.

5. L'aliquota di cui al punto f) del comma 1, fatta salva l'aliquota spettante al collaudatore statico, e' addizionata a quella di cui al punto d) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo e' sostituito con quello di regolare esecuzione.

Art. 3.

1. Nel caso di progetti posti a base di gara per i quali le procedure di affidamento non hanno avuto seguito per ragioni non derivanti da errori od omissioni progettuali, l'incentivo di cui al presente regolamento è ripartito esclusivamente tra gli aventi diritto di cui alle lettere a), b) c) e g) dell'articolo 2, comma 1.

2. Nel caso di sospensione dei lavori perdurante per oltre mesi sei dalla data del relativo verbale, per motivi non riconducibili a responsabilità del direttore dei lavori, viene erogato l'incentivo di cui al presente regolamento agli aventi diritto di cui alle precedenti lettere a), d), e), f) e g) dell'articolo 2, comma 1, proporzionalmente all'importo risultante al momento della sospensione dei lavori.

Art. 4.

1. Qualora i dipendenti dell'Amministrazione abbiano redatto solo alcune fasi della progettazione, ferme restando le ripartizioni di cui agli articoli precedenti, l'aliquota di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b) viene calcolata come di seguito:

- I) redazione del progetto preliminare: 15%
- II) redazione del progetto definitivo: 70%
- III) redazione del progetto esecutivo: 15 %

Le somme corrispondenti a fasi della progettazione che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, costituiscono economie.

Art. 5.

1. Gli importi derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3, e 4 del presente regolamento e spettanti al personale di cui all'articolo 2, comma 1, punti b), c), d) ed e) sono ripartite tra gli stessi secondo la seguente formula:

$$Q_i = \frac{S}{\sum_{i=1}^n (C_i * D_i)} * (C_i * D_i)$$

ove: "S" indica il compenso per ciascun progetto o fasi di esso da ripartire ai tecnici di cui ai punti b), c), d) ed e); "N" il numero di tali tecnici; "i" un generico tecnico; "Ci" e "Di" rispettivamente il coefficiente di compenso professionale di cui al successivo comma 2 ed il coefficiente di prestazione di cui al successivo comma 3.

2. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle competenze assunte nell'ambito del progetto e' cosi' fissato:

- a) progettista, direttore lavori, collaudatore: 0,62;
- b) collaboratore: 0,38;

3. Il coefficiente di prestazione e' pari a 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) d) ed e) non e' totale, e' fissato dal responsabile del procedimento, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto, e, comunque, con valore inferiore all'unita'.

4. L'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, punto g) e' ripartita in parti uguali ai nominativi asseriti dal responsabile del procedimento.

5. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la percentuale di tale importo.

Art. 6.

1. Nei casi di realizzazione di un'opera o di un lavoro con gli strumenti del project financing, della locazione finanziaria e della permuta, di cui all'articolo 145, comma 34, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n.388, l'incentivo spetta nell'intera misura al responsabile del procedimento, ai suoi collaboratori e al coordinatore di progetto. Per tutto il restante personale tecnico e amministrativo si applica quanto disposto ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5.

Art. 7.

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il d.m. 20 aprile 2000, n.134, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.120 del 25 maggio 2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,